

IN BREVE n. 036-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA DELLE ENTRATE - CEDOLARE SECCA e SFRATTO PER MOROSITA'

Domanda

In caso di risoluzione anticipata di un contratto annuale in cedolare secca, si pagano le tasse sull'intera annualità anche se c'è una sentenza di sfratto per morosità?

Risponde G.Mingione

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore (articolo 26 del Tuir). Anche in regime di applicazione della cedolare secca i canoni di locazione di immobili a uso abitativo non percepiti devono essere assoggettati a tassazione, salvo che entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non si sia concluso il procedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore (circolare 26/E del 2011). Al locatore, per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come accertato nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, spetta un credito d'imposta di pari importo, da utilizzarsi in sede di dichiarazione dei redditi.

MONETE - NUOVO CONIO

Zecca Italia 2014

-10 € Ag. Proof "Serie Italia delle Arti" Atri-Abruzzo € 77,00 (IVA inclusa)

MEDICI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

L'obbligo di assicurazione per chi esercita la professione sanitaria è scattato il 14 agosto e anche se non si applica ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, attenzione perchè essi potrebbero comunque incorrere in un'azione di rivalsa dalla Corte dei Conti per recuperare l'ammontare delle somme pagate dall'Azienda per colpa grave.

Ne deriva il consiglio ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di fare un atto ricognitivo presso la propria amministrazione 1) se è stata accesa una polizza assicurativa (non l'autoassicurazione!...) e 2) quali sono le coperture per il personale medico ivi compresa la eventuale estensione alla libera professione intramoenia e trarre, quindi, le proprie conclusioni e, se si ritiene opportuno, fare una propria assicurazione personale estesa anche alla copertura legale.

PENSIONI - DAL SITO DI FRANCO ABRUZZO:

Poletti: "Nessun intervento sulle pensioni più alte nella Legge di Stabilità. Il mio era solo un discorso di equità". Franco Abruzzo (UNPIT): "L'equità di Poletti significa tagliare le pensioni a chi, in 40 anni di lavoro e responsabilità, ha costruito per sé un assegno dignitoso versando contributi d'oro. L'assistenza si fa con la fiscalità generale senza deprecare una parte di cittadini. Poletti non conosce i principi e i giudicati costituzionali".

TESTO IN <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15400>

Giuseppe Valenti (magistrato): Ministri in carica come Padoan mostrano di non conoscere l'abc del sistema giuridico. I diritti acquisiti sono inviolabili e intangibili. E anche i cronisti in attività dovrebbero piantarla di mostrarsi servili verso il potere senza dire o controbattere nulla.

TESTO IN <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15397>

DALLA CASSAZIONE

Principio dell'omnicomprensività della retribuzione

Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione - che consiste nell'inclusione di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e determinatezza e che è adottato dal legislatore con riferimento a specifici istituti - non ha valore di regola generale nell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere tale elemento nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali o anche legali, laddove manchi - come nel caso del trattamento per permessi sindacali - una norma che imponga di commisurarli a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 18425 del 28 agosto 2014

Concorsi pubblici e cittadinanza

Per accedere ai concorsi pubblici e quindi ai posti banditi dalle pubbliche amministrazioni italiane bisogna essere cittadini italiani, cittadini membri dell'Unione Europea o aver ottenuto lo status di rifugiato. Infatti la legge italiana non prevede l'accesso ai cittadini extracomunitari.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 18523 del 2 settembre 2014

NIENTE COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA ASSENZA DAL LAVORO

Con provvedimento del 3 luglio 2014, n. 341, il Garante per la Privacy ha vietato al datore di lavoro la comunicazione dei dati personali relativi alle ragioni di assenza dal servizio dei lavoratori.

L'indicazione nella intranet aziendale, non solo dei turni di lavoro, ma anche di numerose informazioni di dettaglio ed in particolare delle specifiche ragioni giustificative dell'assenza dal

servizio con riguardo a ciascun lavoratore, costituisce violazione della disciplina di protezione dei dati personali.

Lavoro: no alle motivazioni delle assenze in bacheca

Il Garante vieta il trattamento a una società di trasporto pubblico locale

Il datore di lavoro non deve comunicare al personale il motivo dell'assenza dei dipendenti. Il principio è stato affermato dal Garante privacy che ha vietato [doc. web n. 3325317] a una società di trasporto pubblico locale di mettere a disposizione di tutti gli autisti i turni di lavoro con le motivazioni delle assenze dei colleghi. Nelle tabelle affisse nelle bacheche aziendali e nell'intranet aziendale, comparivano, accanto ai turni dei dipendenti, delle sigle indicanti le cause delle assenze: ad es. "MA" per "malattia" o "PAD" per "permesso assistenza disabili", o ancora "PS" per "permesso sindacale". Anche la legenda esplicativa era a disposizione di tutto il personale all'interno dell'azienda. L'obiettivo di tale comunicazione era, secondo le dichiarazioni della società, quello di ottimizzare l'organizzazione del servizio ed evitare contestazioni dei dipendenti sulle sostituzioni.

L'Autorità, intervenuta su segnalazione di un sindacato, ha ritenuto illecita tale divulgazione di dati personali, in alcuni casi anche sensibili, perché effettuata in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza del Codice. Per garantire una corretta gestione dei turni di lavoro sarebbe stato sufficiente fornire agli autisti la semplice informazione dell'assenza dei colleghi e delle necessarie sostituzioni, omettendo le motivazioni. Di conseguenza il Garante ha vietato l'ulteriore comunicazione delle ragioni delle assenze dal servizio contenuti nelle tabelle dei turni ed ha prescritto alla società di adottare entro trenta giorni opportune misure volte a conformare il trattamento dei dati personali, specie se di natura sensibile e idonei a rivelare lo stato di salute, alla disciplina di protezione dei dati personali, come previsto dal Codice privacy e dalle Linee guida sul trattamento dei dati personali dei lavoratori privati.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Prov. n. 341 del 3.07.2014
(documento 141)**

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Gazzetta di Mantova

Data di emissione il 1 settembre 2014



Ricorrenze: Giro della Rua di Vicenza

Data di emissione il 6 settembre 2014



INPS - VERIFICA REDDITUALE PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

L'Inps con messaggio 6627/2014 affronta la verifica reddituale per l'eventuale diritto alle prestazioni assistenziali (modalità già illustrate con messaggio 3870/2014) con invio del cosiddetto "bustone" relativo al 2014 che contiene diversi documenti a seconda delle situazioni personali.

In particolare, le dichiarazioni reddituali non debbono essere presentate dal percettore e dai suoi familiari in caso di avvenuta dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate, salvo di avvenute dichiarazioni parziali o non dichiarazione con 730 o Unico.

L'adempimento deve essere reso anche nei casi di redditi per pensioni estere, lavoro autonomo o reddito agrario.

Inoltre i titolari di trattamenti incumulabili con i redditi di lavoro autonomo debbono dichiarare in via presuntiva gli eventuali redditi 2014, indicando anche i relativi periodi di lavoro.

In caso di mancato invio dei dati inerenti alla propria situazione reddituale verrà sospesa la quota di pensione legata al reddito con recupero delle somme non pertinenti.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 6627 del 27.08.2014 (documento 142)

PROFESSIONISTI - VISTO DI CONFORMITA' SULLA PRORPIA DICHIARAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014, afferma che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circ. n. 54/E del 2001 con riferimento all'asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.

Legge 147/2013

Articolo 1 - comma 574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. 83E del 2.09.2014 (documento 143)

TASI - CHIARIMENTI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLE ALIQUOTE

Il Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 28926/2014 ha fornito ulteriori precisazioni in considerazione dell'approssimarsi del termine del 10 settembre 2014 relativo alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.it delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

In particolare viene precisato che la pubblicazione in questione costituisce condizione di efficacia sia delle delibere di approvazione delle aliquote sia dei regolamenti concernenti la TASI e il mancato invio degli atti entro il citato termine, determinerà l'applicazione, per l'anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille con obbligo di versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

SEMPRE PIU' DIFFICILE PAGARE LE TASSE...E' IL COLMO!

Anziché agevolare il contribuente nell'«odiato» dovere di pagare le tasse, nonostante si sbandieri ai quattro venti la semplificazione fiscale, si introducono ulteriori novità ad ostacolare il povero cittadino nel pagare i vari balzelli...oltre i 1000 euro l'F24 non si potrà più pagare in contanti, con assegni bancari, con bancomat o assegni e vaglia postali o carta Postamat....solo on line, da cui la corsa ad aprire un conto corrente, richiedere alla banca e alla posta il servizio di home o remote banking o l'identificazione a Fisconline, il servizio internet che consente di compilare e spedire gli F24 telematici (F24 web, F24 on line).

Non c'è un servizio per agevolare il cittadino, ma è il cittadino al servizio del complicatissimo fisco. Già bisogna assolvere a centomila imposizioni...stare attenti quando e come vengono rese note le aliquote impositive, fare astrusi calcoli tenendo conto le innumerevoli varianti, controllare le varie date di scadenza, magari a pochi giorni dall'emanazione delle varie delibere che danno il via al nuovo balzello...la complicazione è enorme e gli stessi enti impositivi si rifiutano all'invio (usanza molto civile degli altri Paesi) dei moduli precompilati per il pagamento (unica eccezione la Tari) nonostante la legge di stabilità 2014 lo preveda...ora si aggiunge l'ultima novità: pagamento solo on line!